



ACCORDO

TRA

La Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Foreste - Ufficio Caccia e Pesca, di seguito denominata “Bolzano”, con sede legale in Bolzano, Via Brennero n. 6, Codice Fiscale 00390090215, rappresentata dal direttore dell’Ufficio (...*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Bolzano, Via Brennero n. 6;

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio paesaggio e biodiversità, di seguito denominata “Friuli Venezia Giulia”, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d’Italia, Codice Fiscale 80014930327, rappresentata dal direttore del Servizio (...*omissis*), domiciliata per la sua carica presso la sede di Udine, Via Sabbadini n. 31;

La Regione Lombardia - Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Unità Organizzativa Parchi e Aree Protette - Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità, di seguito denominata “Lombardia”, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, Codice Fiscale 80050050154, Partita IVA 12874720159, rappresentata dal dirigente della Struttura (...*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;

La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, di seguito denominata “Veneto”, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, Partita IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore (...*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110,

di seguito congiuntamente definite “Enti”

E

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato “ISPRA”, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, rappresentato dalla Dirigente del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità (...*omissis*), domiciliata per la carica presso la sede di ISPRA in via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, con giusta delega Disposizione n. -- /DG del

di seguito “Enti e “ISPRA” definiti le “Parti”



PREMESSO CHE:

1. lo Stato Italiano ha ratificato con Legge 124/1994 la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
2. con la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e con la Direttiva 79/409/CEE, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE, si è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Rete Natura 2000;
3. l'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 che ha recepito la Direttiva 92/43/CEE sopra menzionata, ha introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di adottare idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario sulla base delle linee guida prodotte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) ed il Ministero per le politiche agricole;
4. con il Decreto Direttoriale del 5 novembre 2008 n. 1810 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno delle Alpi Centro-orientali (PACOBACE);
5. da più di un decennio, anche in attuazione di quanto previsto dal PACOBACE, gli Enti hanno attivato con ISPRA (Bolzano dal 2005, Friuli Venezia Giulia dal 2007, Lombardia dal 2005 e Veneto dal 2007) una collaborazione strategica a lungo termine e svolto attività finalizzate al monitoraggio genetico dei grandi carnivori e dell'orso bruno in particolare, che si intendono proseguire nel corso del 2017-2018;
6. la Regione del Veneto, con DGR n. 311 del 18.03.2015 ha aderito al Progetto LIFE 13/NAT/SI/000550 DINALP BEAR, che prevede tra l'altro, nell'ambito dell'azione C5 finalizzata al monitoraggio coordinato ed integrato dello stato di conservazione dell'Orso bruno a livello di popolazione, il monitoraggio genetico dell'Orso bruno in Veneto nel periodo di durata del Progetto prevista fino al 30.05.2019;
7. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo", ed in particolare l'art. 15 c. 1, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
8. la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed in particolare l'art. 23 c. 1, prevede che "anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi



- di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune”;
9. l'art. 5, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che l'accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del “Codice degli appalti”, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
10. con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano, per gli effetti del succitato all'art. 5, di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto del presente accordo;
11. che la presente cooperazione è finalizzata a valutare lo stato di conservazione della specie prioritaria di interesse comunitario Orso bruno, in particolare per quanto riguarda la valutazione dello status genetico della popolazione ai sensi della normativa succitata, al fine di monitorare sia la presenza di eventuale flusso genico naturale dalla popolazione sorgente Dinarica, sia eventuali segnali genetici utili a prevenire un crollo della popolazione;
12. la finalità di tutela ambientale di cui al punto precedente è di interesse pubblico e rientra tra gli obiettivi istituzionali comuni affidati dal Legislatore alle Parti;
13. con l'articolo 28 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, è stato istituito l'ISPRA a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
14. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21/05/2010, n. 123, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;
15. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di



- provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
16. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex AVCP ora ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
17. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, oggi ANAC, intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

L'Accordo ha come oggetto la collaborazione tra ISPRA e Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lombardia e Regione del Veneto ai fini del monitoraggio genetico dell'Orso bruno sull'arco alpino.

ART. 3

(Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività)

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza, come meglio esplicitato nel presente articolo. Il programma di attività concordato tra le Parti contraenti è articolato nelle seguenti attività e crono programma.

A) Adempimenti a carico degli Enti:



- **predisposizione ed attuazione di adeguati programmi di campionamento non-invasivo e, in subordine, invasivo, nelle aree di probabile o accertata presenza dell'orso**, attraverso la raccolta e la conservazione di campioni biologici, seguendo scrupolosamente il protocollo di campionamento inviato da ISPRA. Le metodologie di analisi prevedono la possibilità di utilizzare campioni di DNA estratti a partire da campioni biologici raccolti con metodiche invasive e non invasive. I campioni biologici dovranno essere raccolti freschi, cioè entro tre giorni dalla loro deposizione in caso di feci, entro due-tre settimane in caso di peli. Il DNA estratto sarà sottoposto da parte di ISPRA a preliminari controlli di qualità e i campioni che risultassero non idonei non saranno analizzati. Tutti i campioni inviati all'Area di Genetica della Conservazione ISPRA (BIO-CGE, sede di Ozzano dell'Emilia, Bologna) dovranno riportare sui contenitori individuali le relative sigle identificative univoche e leggibili;
- **spedizione ad ISPRA da parte di ciascun Ente di un numero massimo di campioni organici secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata**. I campioni saranno inviati non appena gli Enti ne entreranno in possesso, in modo tale da evitare accumuli di campioni a fine anno. L'ultimo invio a ISPRA dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di inviare un massimo di 40 campioni complessivi, eventualmente raccolti dopo tale data, entro il 15 novembre. I campioni inviati dopo il 15 novembre 2017 saranno analizzati l'anno successivo. Nel caso si renda necessaria, per motivi gestionali, l'analisi di un numero maggiore di campioni rispetto a quelli previsti, è possibile, da parte di ciascun Ente, richiedere a ISPRA l'analisi di un numero aggiuntivo di campioni fino al 10% del totale preventivato annualmente, a fronte dello stanziamento di un corrispondente contributo, calcolato proporzionalmente, a copertura delle spese sostenute da ISPRA per effettuare le suddette analisi aggiuntive. In tali casi, ISPRA si riserva di comunicare all'Ente richiedente, in base al numero totale di campioni aggiuntivi e alla data del loro invio, i tempi necessari per le analisi degli stessi. Tutti i campioni inviati dovranno essere corredati da una lettera di accompagnamento che faccia riferimento all'Accordo in essere e dal database in formato elettronico fornito da ISPRA, completo in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni necessarie alla georeferenziazione e alla mappatura dei campioni raccolti. Ciascun Ente potrà, per un numero massimo di campioni pari al 10% del totale previsto come indicato nella tabella sotto riportata, richiedere l'analisi seguendo la procedura denominata "linea veloce", con risposta nell'arco di tre settimane lavorative dal ricevimento del campione da parte di ISPRA. Se nel corso del periodo di validità dell'Accordo dovessero essere inviati a ISPRA meno campioni in "linea ordinaria" rispetto a quelli previsti, è possibile concordare tra le parti di aumentare il numero dei campioni in "linea veloce".
- **fornitura di tutte le informazioni e di tutti i dati di campo utili e necessari per la stesura delle relazioni intermedia e conclusiva da parte di ISPRA.**



Ente	Campioni 2017	Campioni 2018	Campioni 2017-2018	N. campioni in “linea veloce” (2017-2018)
Bolzano	35	35	70	7
Friuli Venezia Giulia	60	60	120	12
Lombardia	35	35	70	7
Veneto	50*	25	75	8

*compresi campioni del 2016

B) Adempimenti a carico di ISPRA:

- **definizione e divulgazione dei protocolli di raccolta e conservazione** dei campioni biologici destinati alle identificazioni genetiche;
- **definizione e divulgazione del modello di database** contenente i dati di campo e i risultati delle analisi genetiche dei campioni biologici da destinare alle identificazioni genetiche;
- **spedizione agli Enti, sulla base di loro richiesta, di provette, contenitori e altri materiali utili alla raccolta e alla conservazione** dei campioni biologici destinati alle identificazioni genetiche;
- **gestione dei campioni biologici ed estrazione del DNA.** In relazione alla presenza di *Echinococcus granulosus* o *Echinococcus multilocularis* sul territorio interessato dal campionamento, ISPRA attiverà un protocollo di conservazione delle feci raccolte e inviate all’Area BIO-CGE per le analisi genetiche (non necessariamente appartenenti alla specie target - *Ursus arctos*) che prevede una quarantena delle stesse per 72 ore a -80°C, seguendo quanto previsto dalla procedura standard applicata negli IZS di Trento e Bolzano. Il protocollo descritto è atto a minimizzare i rischi di Echinococcosi per il personale coinvolto nelle analisi. Nel caso in cui per questi campioni sia richiesta la procedura di analisi in “linea veloce”, la risposta sarà inviata da ISPRA agli Enti nell’arco di 24 giorni lavorativi dal ricevimento del campione da parte di ISPRA, corrispondenti alle tre settimane lavorative previste, più 72 ore di quarantena;
- **identificazioni genetiche** dei campioni, effettuate tramite i protocolli di analisi sviluppati nell’Area di Genetica della Conservazione ISPRA (BIO-CGE) e comunque seguendo quanto previsto dal protocollo tecnico allegato al Piano d’Azione nazionale per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi Centro-orientali (PACOBACE). I campioni saranno analizzati seguendo l’ordine di arrivo ad ISPRA, e i risultati delle analisi saranno inviati agli Enti locali ad ogni blocco di campioni analizzati e seguendo le tempistiche previste dalla linea di analisi richiesta, in particolare:
 - **campioni in “linea normale”:** risposta entro tre mesi dalla ricezione dei campioni;



- **campioni in “linea veloce”**: risposta entro tre settimane dalla ricezione dei campioni.

L'ultimo invio di risultati relativi all'anno di riferimento sarà effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Eventuali periodi di ferie o di assenza del personale ISPRA interessato alle analisi saranno tempestivamente comunicati agli Enti, in modo da evitare potenziali disservizi;

- **elaborazione dei dati, stesura ed invio agli Enti delle relazioni intermedia e conclusiva riferite all'intero arco alpino**. La relazione tecnico-scientifica intermedia dovrà specificare la metodica di laboratorio utilizzata e i risultati delle attività di analisi nell'anno di riferimento e dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2018. Nella relazione finale saranno presentati comparativamente i risultati del monitoraggio genetico svolto durante gli ultimi anni sui territori di competenza degli Enti firmatari e sarà consegnata entro il 28 febbraio 2019. Il database di riferimento relativo ai risultati delle analisi sarà consegnato anche su supporto informatizzato;
- **pubblicazione del report** relativo al monitoraggio genetico svolto annualmente sull'arco alpino;
- **partecipazione a riunioni, corsi di formazione e workshop** organizzati nell'ambito dell'Accordo.

C) Adempimenti a carico delle Parti:

- **implementazione e gestione della banca-dati unica nazionale**. Le Parti si impegnano a elaborare di concerto un database in formato elettronico accessibile online che riunisca le informazioni di campo e i risultati delle analisi genetiche, al fine della corretta gestione e conservazione della specie sul territorio. In particolare, gli Enti si impegnano a fornire i dati di campo secondo gli standard individuati da ISPRA e ISPRA si impegna a implementare e detenere il Database genetico nazionale. I termini dell'accessibilità online al database sono definiti previo accordo tra tutte le Parti.

ART. 4

(Durata e decorrenza dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata fino al 30 aprile 2019, fatto salvo il diritto anche solo di una Parte a recedere ai sensi dell'art. 11.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga, previo accordo tra le parti e sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività, fermo restando le pattuizioni assunte.



ART. 5

(Costi)

La spesa complessiva che sarà sostenuta da ISPRA per l'attuazione del presente Accordo è quantificata previsionalmente in € 47.212,00 (quarantasettemiladuecentododici/00). Gli Enti si impegnano a erogare ad ISPRA, a parziale copertura delle suddette spese, un contributo complessivo di € 23.606,00 (ventitremilaseicentosei/00), ripartito tra gli Enti stessi secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata. L'importo residuo della spesa complessiva, per un valore minimo di € 23.606,00 (ventitremilaseicentosei//00), rimane a carico di ISPRA. Nella composizione della spesa complessiva sono ricompresi, tra gli altri, il valore dei beni, dei mezzi, dei materiali e dei software utilizzati, il costo della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e delle attività necessarie a garantire il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate, l'acquisto dei reagenti, delle plastiche utilizzate, ecc. Ai fini dell'erogazione del contributo garantito da parte degli Enti, ISPRA rendiconta le spese complessivamente sostenute comprensive dei costi del personale, strutturato e non, impiegato nell'attività oggetto del presente Accordo, dei costi delle attrezzature, degli spostamenti e relativa logistica (incluso il carburante), degli oneri generali e amministrativi (cancelleria e spese di manutenzione generale) e dei costi attestati con fatture quietanzate relative all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo. Il contributo erogato da parte degli Enti a favore di ISPRA si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Ente	Campioni 2017-2018	Di cui in "linea veloce" (2017-2018)	Contributo 2017-2018	Contributo primo anno	Contributo secondo anno
Bolzano	70	7	€ 4928	€ 2464	€ 2464
Friuli Venezia Giulia	120	12	€ 8448	€ 4224	€ 4224
Lombardia	70	7	€ 4928	€ 2464	€ 2464
Veneto	75	8	€ 5302	€ 3535	€ 1767
TOTALE	335	34	€ 23606	€ 12687	€ 10919

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

Gli Enti si impegnano ad erogare a ISPRA il contributo convenuto nei termini di cui all'art. 5 con le seguenti modalità: una prima tranches, corrispondente agli importi indicati nella tabella dell'articolo 5 quali "contributo primo anno", sarà versata a seguito della presentazione da parte di ISPRA, entro il 28 febbraio 2018, della relazione intermedia e della rendicontazione delle spese



effettivamente sostenute nel primo anno; la seconda tranche a saldo, corrispondente agli importi indicati nella tabella dell'articolo 5 quali "contributo secondo anno", sarà erogata in seguito alla presentazione da parte di ISPRA, entro il 28 febbraio 2019, della relazione conclusiva, del database in formato elettronico, nonché della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel secondo anno. L'erogazione dei contributi dovuti a ISPRA da parte di ciascun Ente avverrà, previa verifica dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute, entro il termine indicativo di 60 giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito da parte di ISPRA.

ART. 7

(Nomina dei Referenti tecnici di Accordo)

Il Referente tecnico dell'Accordo per ISPRA è la dr.ssa Francesca Davoli.

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Provincia Autonoma di Bolzano è il dr. Martin Stadler.

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione Friuli Venezia Giulia è il dr. Umberto Fattori.

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione Lombardia è la dr.ssa Elisabetta Rossi.

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione del Veneto è la dr.ssa Sonia Calderola.

ART. 8

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

ART. 9

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati delle attività svolte in attuazione del presente Accordo, le relazioni finali come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà comune delle Parti, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

Tali risultati non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni senza la preventiva comunicazione alle controparti, fatto salvo l'utilizzo da parte degli Enti e di ISPRA per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.



ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 11

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo, per mancanza di disponibilità economica o per il venir meno dell'interesse pubblico, mediante comunicazione scritta a tutte le Parti da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite e senza oneri aggiuntivi, a titolo compensativo, a carico delle Parti rimanenti.

ART. 12

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo non è soggetto all'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato: l'ISPRA in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48; la Provincia Autonoma di Bolzano in Bolzano, Via Brennero n. 6; la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, Via Sabbadini n. 31; la Regione Lombardia in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1; la Regione del Veneto in Venezia Mestre, Via Torino n. 110.

ART. 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.



ART. 15

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell' art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE VENETO

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Il direttore dell'Ufficio Caccia e Pesca (Provincia Autonoma di Bolzano)

(...omissis)

Il direttore del Servizio Tutela Paesaggio e Biodiversità (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

(...omissis)

Il dirigente della Struttura Valorizzazione Aree Protette e Biodiversità (Regione Lombardia)

(...omissis)

Il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca

(...omissis)

ISPRA

Per delega

(...omissis)

